

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 23.5.2005.

Modificato ed integrato dal Consiglio Comunale con deliberazioni:

n. 6 del 30.1.2006;
n. 57 del 30.11.2007;
n. 18 del 3.3.2009;
n. 57 del 25.07.2011;
n. 26 del 20.7.2012;
n. 56 del 7 giugno 2016;
n. 55 del 29 dicembre 2019;
n. 43 del 21 luglio 2021.

Modificato e integrato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 25 luglio 2025.

INDICE

Titolo I – Norme generali

Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Compiti degli uffici comunali
Art. 4 – Esercizio dell'attività
Art. 5 – Rilascio dell'autorizzazione
Art. 6 – Delega
Art. 7 – Durata delle concessioni
Art. 8 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
Art. 9 – Normativa igienico sanitaria
Art. 10- Vendita a mezzo autoveicoli

Titolo II – mercati

Capo I – norme generali

Art. 11 – definizioni
Art. 12 – Norme in materia di funzionamento dei mercati

- Art. 13 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Art. 14 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 15 – Miglioria di posteggio – criteri
- Art. 16 – Revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 17 – Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- Art. 18 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Art. 19 – Decadenza e revoca della concessione decennale del posteggio
- Art. 20 – Mercati straordinari

Capo II – Individuazione dei mercati

- Art. 21 – Mercati: localizzazione, caratteristiche ed orari
- Art. 22 – regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo III – Fiere

Capo I – norme generali

- Art. 23 – Norme in materia di funzionamento delle fiere
- Art. 24 – Criteri e modalità di assegnazione di posteggi
- Art. 25 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II – Individuazione delle fiere

- Art. 26 – Fiere: localizzazione, caratteristiche ed orari

Titolo IV – Posteggi fuori mercato

Capo I – Norme generali

- Art. 27 – Posteggi fuori mercato
- Art. 28 – Revoca della concessione decennale del posteggio

Capo II – Individuazione dei posteggi fuori mercato

- Art. 29 – Posteggi fuori mercato

Titolo V – Commercio in forma itinerante

- Art. 30 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 31 – Zone vietate
- Art. 32 – Rappresentazione cartografica
- Art. 33 – Determinazione degli orari

Titolo VI – Norme transitorie

- Art. 34 – Variazione, dimensionamento e localizzazione dei posteggi
- Art. 35 – Concessioni temporanee

- Art. 36 – Validità delle presenze
- Art. 37 – Imprenditori agricoli
- Art. 38 – Orari dei mercati e delle fiere
- Art. 39 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione
- Art. 40 – Consistenza dei posteggi del mercato settimanale (abrogato)

Titolo VII – Mercato al minuto di prodotti ittici

- Art. 41 - Localizzazione, caratteristiche ed orari

Titolo VIII – Centro Commerciale di San Gabriele

- Art. 42 – Definizioni
- Art. 43 – Consistenza dei posteggi
- Art. 44 – Commercio al dettaglio
- Art. 45 – Gestione del mercato
- Art. 46 – Efficacia dell'autorizzazione
- Art. 47 – Categorie di attività previste
- Art. 48 – Suddivisione box, area pubblica e superficie per categorie di attività
- Art. 49 – Periodo di tempo della concessione
- Art. 50 – Canoni di concessione
- Art. 51 – Oneri a carico dei concessionari
- Art. 52 – Subingressi
- Art. 53 – Decadenza dell'autorizzazione e della concessione
- Art. 54 – Divieti ed obblighi
- Art. 55 – Sanzioni
- Art. 56 – Orario
- Art. 57 – Chiusura periodica
- Art. 58 – Sorveglianza e presenza
- Art. 59 – Osservanza
- Art. 60 – Commissione mercato (abrogato)
- Art. 61 – Assegnazione dei posteggi nel mercato
- Art. 62 – Divieti merceologici

Titolo VIII

- Art. 63 – Sanzioni finali
- Art. 63 bis – Conferimento dei rifiuti.
- Art. 64 – Abrogazione precedenti disposizioni

TITOLO I

Norme generali

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 114/98 e della L.R. n. 135/99 dal titolo "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della regione Abruzzo"

Il regolamento, che fa parte integrante del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere delle associazioni di categoria degli operatori del settore e dei consumatori, presenti nella regione tra quelle più rappresentative a livello nazionale.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per **commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche e sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissi permanentemente al suolo.
- b) Per **aree pubbliche** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) Per **mercato** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti o bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- d) Per **mercato straordinario** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza rassegnazione di posteggi e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari.
- e) Per **posteggio** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- f) Per **posteggio isolato o fuori mercato** la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo.
- g) Per **mercato specializzato** il mercato di cui alla lettera c) istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affini. Il restante dieci per cento dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori.
- h) Per **fiera** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o

festività.

- i) Per **fiera specializzata** la manifestazione che si svolge a cadenza ultra-mensile e con le merceologie di cui alla precedente lettera g).
- j) Per **fiera locale** la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, a valenza e richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, le vie o i quartieri. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- k) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche** l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione del posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti in riferimento al settore o ai settori merceologici.
- l) Per **presenze in un mercato** il numero delle volte che un operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, **purché ciò non dipenda da sua rinuncia.**
- m) Per **presenze effettive in una fiera** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività della fiera stessa.
- n) Per **miglioria** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- o) Per **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** l'attività di vendita e di consumo previsti dall'art.1, della legge n. 287/91.
- p) Per **concessione di posteggio** l'atto rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati e nel territorio comunale mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.
- q) Per **settore merceologico** quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- r) Per **spunta** l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- s) Per **spuntista** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 3 **Compiti degli uffici comunali**

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spettano all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

I commercianti su aree pubbliche possono presentare istanze ed osservazioni, in forma scritta e senza ulteriore formalità, al Responsabile del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti alle rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

Il Comune può affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa, la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, nonché le manifestazioni non sistematiche come i raduni, le rassegne, i trofei e simili, attraverso apposite convenzioni, ai seguenti soggetti:

- a) Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche;
- b) Enti pubblici;
- c) Cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche.

Art.4 Esercizio dell'attività

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di intrattenimento o svago.

La concessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse possono essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge n. 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi della L.R. n. 135/99, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa deve indicare, nell'atto di cessione o in successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'interessato deve presentare domanda al Comune, mediante lettera raccomandata.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) le generalità complete o, in caso di società di persone, la ragione sociale e la sede legale;

- b) l'indicazione del codice fiscale (partita IVA per la società) o, se già operatore in attività, il numero di iscrizione registro imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- c) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. Lgs. n. 114/98 e dell'art. 4 bis della Legge Regione Abruzzo n°. 135/1999;
- d) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare l'attività in forma itinerante esclusiva, il posteggio o box del quale chiede la concessione.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una o l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio o box e di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi o box nell'ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante sub ingresso.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio o box non può essere rilasciata qualora il posteggio o il box richiesti non siano disponibili. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.

Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggi sono rilasciate in conformità ai criteri di cui all'art. 13 del presente regolamento, nonché dell'art. 6 della Legge regione Abruzzo 135/99.

Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati di cui al comma 8 dell'art. 2 della Legge Reg. 135 cit., nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.

L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.

In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco può rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle già menzionate fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 bis della Legge Reg. 135 cit.

Il termine per la conclusione del procedimento viene stabilito in 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda (vale la data del timbro postale di spedizione), nel caso in cui entro tale termine non venga comunicato il provvedimento di diniego, la stessa domanda si considera accolta.

*** Articolo così modificato mediante deliberazione consiliare n° 26 del 20 luglio 2012.**

Art.6 Delega

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, su delega, ai dipendenti ed ai collaboratori familiari. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati e nelle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato di fiera, non è richiesta la nomina del delegato.

Art.7

Durata delle concessioni

Le concessioni di posteggio hanno, limitatamente al giorno o ai giorni di concessione, validità decennale e sono rinnovate su domanda dell'interessato da presentare al Comune di Isola del Gran Sasso – Ufficio Commercio, prima della scadenza.

Qualora l'Amministrazione Comunale disponga di non procedere al rinnovo della concessione decennale alla scadenza dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso ai titolari della concessione, l'operatore potrà procedere presentando al Comune la domanda di rinnovo della concessione decennale.

L'Amministrazione Comunale provvede a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

***Articolo così modificato mediante deliberazione consiliare n°. 26 del 20 luglio 2012**

Art 8

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. E possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che ciò non sia di impedimento.

È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non creare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.

Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Art. 9

Normativa igienico sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico – sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato e nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

L'operatore sia esso titolare o spuntista, ha l'obbligo di ripulire il proprio posteggio entro l'orario di sgombero stabilito dall'Ente e di conferire i rifiuti negli appositi cassonetti predisposti a tal riguardo.

Art. 10

Vendita a mezzo di veicoli

È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

È altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

TITOLO II

Mercati

Capo I – Norme Generali

Art. 11

Definizioni

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera che settimanale, quindicinale o mensile.

Art. 12

Norme in materia di funzionamento dei mercati

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.

Quando il giorno previsto per lo svolgimento del mercato coincide con un giorno festivo, lo stesso di norma non si svolge.

Le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale possono, almeno dieci giorni prima, fare richiesta per lo svolgimento dello stesso.

Art. 13

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

Il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione.

In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamenti di mercati esistenti, o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.

Il Bando deve contenere:

- a) L'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche ed identificazione;
- b) Il termine di 60 giorni entro il quale gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui al comma precedente;
- c) Il termine di 60 giorni entro il quale la graduatoria di assegnazione viene affissa all'Albo Pretorio;
- d) Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento;
- e) L'esatta ubicazione dell'edificio comunale competente;
- f) Il termine (massimo 15 giorni) entro cui gli interessati possono presentare istanza di revisione della graduatoria, che verrà valutata e definita dal Responsabile del Settore competente.

Il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato, sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
- b) Anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per le attività di commercio su area pubblica. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n.59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio di attività di cui all'art.4 del D. Lgs. n.228/2001;

- c) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di acquisizione del protocollo SUAP;

Nei mercati di nuova istituzione i posteggi sono assegnati sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) Maggiore anzianità di iscrizione al registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, anche maturata in modo discontinuo;
- b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di acquisizione del protocollo SUAP;

Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio Commercio provvede ad espletare, fra gli operatori del mercato, una procedura di rassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 4.

La riassegnazione viene effettuata sulla base di una graduatoria che stabilisce l'ordine di precedenza della scelta del nuovo posteggio.

I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura sono posti in assegnazione a mezzo bando.

*** Articolo così modificato mediante deliberazione consiliare n°. xx del xx xxxxxx 2025.**

Art.14

Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità imprenditore agricolo ai sensi del D. Lgs n. 228/2001, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 90.

Art.15

Miglioria di posteggi - Criteri

L'operatore assegnato dall'ufficio commercio oppure l'agente di polizia locale in caso di assenza dell'operatore segnala settimanalmente all'Ufficio Commercio gli assenti e i presenti ai mercati settimanali. L'ufficio commercio, nel prendere atto dei posti resisi liberi ai mercati per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati, entro il 31/3 e il 30/9 di ciascun anno, provvede ad emettere i bandi per la miglione, di cui al successivo comma 2.

Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1, il Comune procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggi, per le miglione. Non possono in alcun modo essere variate le dimensioni e/o le superfici dei posteggi interessati alla miglione. Il bando viene comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.

Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto possono rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).

I criteri in ordine prioritario, per la miglione del posteggio sono i seguenti:

- a. Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato,
- b. Anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro i posteggi.

*** Articolo così modificato mediante deliberazione consiliare n°. xx del xx xxxxxx 2025.**

Art.16

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L. R. n. 135/99, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, viene individuato secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- Nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
- Nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti.

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Art.17

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

È confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 135/99, tenuto conto dei successivi aggiornamenti effettuate sulla base delle presenze ottenute dai singoli operatori concessionari di posteggio.

L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare, l'originale del certificato medico entro il decimo giorno successivo all'avvenuta assenza.

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.

Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

Il personale incaricato al controllo provvede ad annotare in apposito registro, le presenze che l'operatore matura in quel mercato e a comunicarle all'Ufficio Commercio. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio Commercio.

Il mancato utilizzo del posteggio, senza alcuna giustificazione dell'operatore, in ciascun anno solare per un massimo di tre giorni di mercato, verrà conteggiato esclusivamente ai fini della revoca dell'autorizzazione di cui al successivo art.19, e non anche per la formulazione della graduatoria dei mercati giornalieri e settimanali.

*** Articolo modificato con deliberazione consiliare n°. 57 de 25 luglio 2011; mediante deliberazione consiliare n°. 26 del 20 luglio 2012 e mediante deliberazione consiliare n°. xx del xx xxxxxx 2025.**

Art.18

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui alla L. 29 dicembre 1993, n. 580, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di decesso, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

L'assegnazione dei posteggi destinati agli imprenditori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti o comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario.

Art. 19

Decadenza e revoca della concessione decennale del posteggio

L'autorizzazione è revocata:

- a) Nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga da concedersi in caso di comprovata necessità;
- b) Nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare,
- c) Nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98;
- d) Nel caso in cui i concessionari di posteggio risultino morosi per i precedenti anni;

In quest'ultima ipotesi, nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la rateizzazione all'interessato che si impegna a versare le somme dovute secondo il piano definito, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Alla domanda di rateizzazione deve essere allegata l'ultima dichiarazione dei redditi. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi pari al tasso legale aumentato di tre punti percentuali, su base annua purché non superiore al 5%.

La rateazione non è consentita se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 260,00.

La durata del piano rateale non può eccedere i due anni e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 150,00.

Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 5.165,00 è necessario presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivo vantato dall'Amministrazione.

Nel caso non vengano pagate due rate consecutive alla scadenza stabilita nel piano di rateazione, l'interessato decade dal beneficio ed è adottato il provvedimento di revoca della concessione di posteggio e della correlativa autorizzazione. Gli importi non corrisposti sono inviati a ruolo.

Il provvedimento di revoca della concessione per le motivazioni di cui in premessa è adottato dal responsabile dell'ufficio commercio.

Il rapporto relativo al mancato utilizzo del posteggio di cui al comma precedente, pari ad un quarto dell'anno solare, si misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene rilasciata la concessione di posteggio".

*** Articolo modificato con deliberazione consiliare n°. 57 de 25 luglio 2011 e mediante deliberazione consiliare n°. 26 del 20 luglio 2012.**

Art.20

Mercati straordinari

I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

I mercati straordinari possono essere richiesti alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, almeno trenta giorni prima delle eventuali date.

La Giunta Municipale, con apposita deliberazione, può autorizzare non più di tre mercati straordinari nell'arco dell'intero anno.

CAPO II

Individuazione dei mercati

Art.21

Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari

Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche, le dimensioni e le tipologie dei posteggi, gli orari, sono così stabiliti:

MERCATO SETTIMANALE

Svolgimento del mercato: annuale;

Cadenza: settimanale;

Giornata di svolgimento: lunedì

Ubicazione: centro storico di Isola capoluogo, sito in C.da Mavone ("Panico") di Isola G. S.;

in caso di future richieste e/o necessità di ulteriori posteggi, si potrà prevedere la loro ubicazione lungo Via Duca degli Abruzzi, previa verifica di fattibilità nel rispetto di tutte le normative di settore e la predisposizione di adeguata planimetria.

Totale dei posteggi: n. 14 in C.da Mavone ("Panico");

in caso di future richieste e/o necessità di ulteriori posteggi si rimanda a quanto riportato al punto precedente.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nelle planimetrie **(TAV.1)** nelle quali sono indicate:

- L'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;
- Il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo dei posteggi.

Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori autorizzati alla vendita di tali prodotti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino in possesso della concessione di posteggio ubicata in altre aree del mercato settimanale del lunedì.

- Orario: 7.00- 14.00 nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre 7.30-14.00 nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

L'accesso al mercato è consentito fino alle ore 8.00 dopo di che l'operatore viene considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio mediante la procedura della spunta.

In coincidenza con i seguenti giorni:

- 1° gennaio;
- lunedì di Pasqua;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 25 e 26 dicembre;
- 27 febbraio;
- 100 giorni agli esami.

Il mercato non si terrà e l'assenza non sarà conteggiata ai fini della decadenza.

Entro 1 ora dalla fine dell'orario di vendita i posteggi dovranno essere liberi da qualsiasi ingombro e puliti a cura del concessionario che avrà cura di raccogliere in apposito sacco di

plastica ogni tipo di rifiuto derivante dall'attività commerciale (scatole, carta, plastica ecc.).
***Articolo modificato con deliberazione consiliare n°. 57 de 25 luglio 2011, con deliberazione consiliare n°. 26 del 20 luglio 2012 e mediante deliberazione consiliare n°. xx del xx xxxxxx 2025**

Art 22

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Le aree di svolgimento dei mercati e delle fiere, individuata ai sensi del presente regolamento, sono interdette con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art.7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni alla circolazione veicolare, in concomitanza con i giorni di svolgimento e per gli orari prestabiliti.

Le aree debbono, comunque, essere accessibili oltre che ai mezzi degli operatori per le sole operazioni di carico e scarico, sistemazione posteggio, ingresso ed uscita dal posteggio, ai pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato e le fiere o per i loro spostamenti. Apposite corsie di penetrazione sono previste per eventuale accesso ai mezzi di soccorso.

***Articolo modificato con deliberazione consiliare n°. 26 del 20 luglio 2012.**

TITOLO III

Fiere

CAPO I

Norme generali

ART.23

Norme in materia di funzionamento delle fiere

La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 6, della L.R. n. 135/99.

L'incaricato del Comune per il servizio della fiera provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione medica entro il decimo giorno successivo all'avvenuta assenza.

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malore fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.

Art.24

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.

Il Comune rilascia la concessione del posteggio della fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del Bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) Maggior numero di presenze sulla fiera;
- b) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
- c) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di acquisizione del protocollo SUAP; (in caso di parità dei precedenti punti a) e b)).

La data di scadenza per la presentazione delle domande non deve essere inferiore ai 20 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Bando Comunale.

I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Le domande di partecipazione, inviate a mezzo raccomandata, devono pervenire al protocollo del Comune, o di altro soggetto delegato all'organizzazione, almeno 90 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima. La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.

La presenza effettiva di una fiera viene computata a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.

I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti sono assegnati secondo le modalità previste dal comma 1 agli operatori presenti.

Alle fiere possono partecipare gli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale. Uno stesso soggetto non può presentare più domande, né avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.

*** Articolo così modificato mediante deliberazione consiliare n°. xx del xx xxxxxx 2025.**

Art.25

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive: a parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla L. 29 dicembre 1993 n.580 "Riordinamento delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di attività esercitata per il sub ingresso *mortis causa*, si considera l'iscrizione al registro imprese del deceduto.

CAPO II

Individuazione delle fiere

Art.26

Fiore: localizzazione, caratteristiche ed orari. Date e giorni di svolgimento.

Lo svolgimento e l'ubicazione delle fiere, le caratteristiche, le dimensioni e le tipologie dei posteggi, gli orari, sono così stabiliti:

Giornate di svolgimento: - Venerdì Santo;
- 13 dicembre.

Ubicazione: centro storico di Isola capoluogo, sito in C.da Mavone ("Panico") di Isola G. S.;
in caso di future richieste e/o necessità di ulteriori posteggi, si potrà prevedere la loro ubicazione lungo Via Duca degli Abruzzi, previa verifica di fattibilità nel rispetto di tutte le normative di settore e la predisposizione di adeguata planimetria.

Totale dei posteggi: n. 14 in C.da Mavone ("Panico");
in caso di future richieste e/o necessità di ulteriori posteggi si rimanda a quanto riportato al punto precedente.

Le caratteristiche delle fiere sono riportate nelle planimetrie **(TAV. 2)**.

Orario: 7.00- 14.00.

Entro 1 ora dalla fine dell'orario di vendita i posteggi dovranno essere liberi da qualsiasi ingombro e puliti a cura del concessionario che avrà cura di raccogliere in apposito sacco di plastica ogni tipo di rifiuto derivante dall'attività commerciale (scatole, carta, plastica ecc.)

*** Articolo così modificato mediante deliberazione consiliare n°. 57 del 25 luglio 2011, con deliberazione consiliare n°. 26 del 20 luglio 2012 e mediante deliberazione consiliare n°. xx del xx xxxxxx 2025.**

TITOLO IV

Posteggi fuori mercato

CAPO I

Norme generali

Art.27

Posteggi fuori mercato

L'assegnazione di tali posteggi avviene su domanda, in bollo dell'operatore da inoltrarsi telematicamente tramite Sportello SUAP Comunale.

All'assegnazione del posteggio, a valenza stagionale o annuale a seconda dei casi, provvede l'ufficio commercio, nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a. Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
- b. Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
- c. Ordine cronologico di presentazione delle domande, (in caso di parità per i due punti a. e b. precedenti).

Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si fa riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi dall'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data del timbro postale.

Nel caso di ulteriore parità, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, la priorità è attribuita agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni (in caso di più concorrenti di età inferiore ai 30 anni si procederà al sorteggio).

Sono fatti salvi i diritti degli operatori già in possesso di autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico per le aree sopra individuate.

L'autorizzazione relativa al posteggio si considera tacitamente rinnovata di anno in anno, previa esibizione all'Ufficio commercio della ricevuta di pagamento della COSAP.

***art. modificato con deliberazione consiliare n. 26 del 20.7.2012 e mediante deliberazione consiliare n°. xx del xx xxxxxx 2025.**

Art.28

Revoca della concessione decennale di posteggio

La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

CAPO II
Individuazione dei posteggi fuori mercato

Art. 29
Posteggi fuori mercato

Le località, lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche, le dimensioni e le tipologie dei posteggi, gli orari, sono così stabiliti:

ISOLA CAPOLUOGO

Giornate di svolgimento: tutti i giorni.

Totale posteggi n. 1 di cui:

- n. 1 settore alimentare – posteggio n°. 50;

Località di svolgimento: B.go S. Leonardo. **(TAV.3)**

FRAZIONE CERCHIARA

Giornata di svolgimento: tutti i giorni

Totale posteggi n.2 di cui:

- n.1 settore alimentare-posteggio n°.1;
- n.1 settore non alimentare-posteggio n°.2. **(TAV.4)**

*** Articolo così modificato mediante deliberazione consiliare n°.26 20.07.2012 e mediante deliberazione consiliare n°. xx del xx xxxxxx 2025.**

TITOLO V
Commercio in forma itinerante

Art.30
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, oppure dove sono presenti attività fisse di vendita degli stessi prodotti, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 metri.

È fatto obbligo all'operatore di avere con sé l'autorizzazione, in originale, e gli altri documenti eventualmente prescritti per lo svolgimento dell'attività e di esibirli a richiesta alle autorità preposte al controllo.

Art. 31
Zone vietate

Per motivi di viabilità e di traffico, ambientale ed igienico sanitario, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti zone:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| Isola Capoluogo | (TAV. 5) |
| C/da San Gabriele | (TAV. 6) |
| Frazione Cerchiara | (TAV. 7) |

Al di fuori delle aree sopra citate, l'operatore in forma itinerante può esercitare la propria attività commerciale su tutto il restante territorio comunale, nei limiti della sosta massima di due ore nello stesso punto e a distanza di almeno 500 metri tra una sosta e l'altra e rispetto ad attività fissa di vendita degli stessi prodotti, ed è comunque soggetto, nell'esercizio dell'attività, alle prescrizioni del Codice della Strada.

Le limitazioni stabilite ai commi precedenti, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la propria attività, in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18/5(2001, n. 228 o della legge 9 /1/1963, n. 59.

*** Articolo così modificato mediante deliberazione consiliare n°. xx del xx xxxxxx 2025.**

Art. 32

Rappresentazione cartografica

Presso l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

*** Articolo così modificato mediante deliberazione consiliare n°. xx del xx xxxxxx 2025.**

Art.33

Determinazione degli orari

Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito dalle ore 09:00 alle ore 20:00.

TITOLO VI

Norme transitorie

Art.34

Variazione, dimensionamento e localizzazione posteggi.

Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Art.35

Concessioni temporanee

Le concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturale, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

le domande di concessione temporanea di posteggio, in carta legale, devono pervenire al protocollo comunale 15 giorni prima della manifestazione o ricorrenza.

L'assegnazione dei posteggi avviene a cura dell'Ufficio Commercio, sentiti gli altri uffici comunali coinvolti, previa individuazione da parte del Responsabile del Servizio dell'Ufficio Commercio delle aree e del numero di posteggi da assegnare e delle specializzazioni merceologiche ammesse, secondo l'ordine di priorità stabilito per la concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

La concessione di posteggio è comunque subordinata al pagamento della COSAP e la ricevuta di pagamento deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

Art.36

Validità delle presenze

Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto dei successivi aggiornamenti effettuati a seguito del rilevamento delle presenze rilevate presso il mercato del lunedì da personale incaricato dall'Ufficio commercio.

Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

*** Articolo così modificato mediante deliberazione consiliare n°. xx del xx xxxxxx 2025.**

Art.37

Imprenditori agricoli

Anche agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dagli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/ 2001.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché trattasi di denuncia regolare.

Art.38

Orari dei mercati e delle fiere

Ai sensi dell'art. 28, comma 12. del D.Lgs. n. 114/98, il Sindaco, sulla base degli indirizzi Regionali e delle presenti disposizioni, sentite le organizzazioni dei consumatori e di categoria più rappresentative a livello provinciale, stabilisce gli orari dei mercati, delle fiere e delle altre forme di commercio su aree pubbliche del territorio comunale.

In ogni caso, è fatto divieto di sospendere l'effettuazione di mercati e fiere senza la preventiva comunicazione agli operatori interessati.

In caso di svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere è consentita, previo provvedimento del Sindaco, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, per lo stesso orario, l'apertura facoltativa agli esercizi di vendita al dettaglio su aree private.

Art. 39

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto inter vivos o mortis causa, relativa alle autorizzazioni rilasciate per i posteggi sopra indicati, è soggetto alla comunicazione da effettuarsi al Comune, in carta semplice o con allegato copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio, entro 60 giorni dalla data dell'evento, a condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 114/98.

È fatto comunque divieto al subentrante occupare il posteggio acquistato prima della comunicazione di cui al comma precedente.

Copia della comunicazione inviata al comune deve essere esibita, a richiesta, agli organi di vigilanza al fine di provare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

In caso di subingresso in gestione, l'autorizzazione viene rilasciata con validità limitata al periodo di durata della gestione stessa.

Art.40
Consistenza dei posteggi del mercato settimanale

Alla data di adozione del presente regolamento la consistenza dei posteggi, con l'indicazione degli operatori e la relativa specializzazione merceologica, risulta essere agli atti d'Ufficio **(TAV. 8)**.

* art. abrogato con deliberazione consiliare n°. 26 del 20.07.2012.

TITOLO VII
Mercato al minuto di prodotti ittici

Art. 41
Localizzazione, caratteristiche ed orari

La vendita di prodotti ittici al dettaglio viene esercitata nel locale di proprietà del Comune di Isola del Gran Sasso, sito in Salita San Giuseppe, **(TAV.9)**.

Giornate di svolgimento: martedì;
 mercoledì;
 giovedì;
 venerdì;
 sabato.

Totale dei posteggi: n. 1

Orario: 7 – 12

La concessione del locale di vendita decorre, ad ogni effetto, dal giorno dell'assegnazione ed ha la durata di anni 10 (dieci), al termine dei quali scade di pieno diritto.

Il canone di concessione del locale è stabilito in € 10,00 giornaliero, con pagamento semestrale anticipato.

È fatto obbligo al venditore di gestire personalmente il locale di vendita. Sarà solo consentito di farsi sostituire temporaneamente, in caso di malattia o di impedimenti giustificati, da persona regolarmente autorizzata secondo le vigenti norme di legge. Inoltre, il venditore ha l'obbligo di tenere costantemente puliti gli abiti, il banco, gli strumenti di peso e misura e di osservare tutte le disposizioni per l'igiene pubblica.

Nel locale è vietato compiere atti che possono compromettere la sicurezza, l'ordine, ed il decoro. In modo particolare è vietato:

- a) esporre i prodotti ittici al di fuori del banco di vendita ed a diretto contatto col suolo;
- b) intasare i fognoli di scarico durante il lavaggio del pesce.

Ultimata la vendita è obbligatorio lavare il locale, raccogliere le immondizie in recipienti e depositarli nei cassonetti della N.U.

L'assegnazione del locale a nuovi commercianti avverrà sulla base delle disposizioni previste dall'art.13

Alla data di adozione del presente regolamento l'attività commerciale viene svolta dal Sig. Pirocchi Marco nei giorni di martedì e venerdì.

TITOLO VIII

Centro Commerciale di San Gabriele

Art.42

Definizioni

Per commercio al dettaglio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche e coperte (box).

Per aree pubbliche si intendono le strade e le piazze del Centro Commerciale di San Gabriele.

Per posteggio si intende la porzione di area pubblica o di locale della quale il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

Per box si intende un locale del Centro Commerciale di San Gabriele destinato all'esercizio dell'attività commerciale.

Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal Comune agli operatori aventi la concessione dell'area pubblica o del box.

Per concessione di posteggio si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nel Centro Commerciale di San Gabriele, mediante l'individuazione della sua localizzazione, della sua superficie concessa e dei giorni autorizzati.

Art.43

Consistenza dei posteggi

Alla data di adozione del presente regolamento la consistenza dei posteggi, con l'indicazione degli operatori e la relativa specializzazione merceologica, risulta essere agli atti d'Ufficio **(TAV. 10)**.

Art.44

Commercio al dettaglio

Il commercio al dettaglio nella zona di San Gabriele di Isola del Gran Sasso può essere svolto su aree pubbliche e nei box a posto fisso in diritto di superficie del Centro Commerciale, dati in concessione per essere utilizzati quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana.

Art.45

Gestione del mercato

Il mercato è gestito direttamente dal Comune.

Art.46

Efficacia dell'autorizzazione

L'autorizzazione per esercitare l'attività è rilasciata dal Funzionario Comunale dell'Ufficio Commercio, nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti nel Centro Commerciale.

Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, non può essere titolare di più di due autorizzazioni per l'utilizzo di concessione di posteggio nell'ambito del Centro Commerciale.

*** articolo modificato con deliberazione consiliare n. 57 del 30 novembre 2007.**

Art.47

Categorie di attività previste

Le categorie di attività previste all'interno del Centro Commerciale di San Gabriele con il presente regolamento sono le seguenti:

- a) Attività commerciali non alimentari;
- b) Attività commerciali alimentari;
- c) Bar, vendita bibite ed alcolici;
- d) Attività inerenti alla promozione turistica.

Art.48

Suddivisione box, area pubblica e superficie per categorie di attività

Il numero dei posteggi relativi ai box è di 64 (sessantaquattro), **(TAV.11)** così suddivisi:

- A – n. 51 box per attività commerciali non alimentari;
- B – n. 10 box per attività commerciali alimentari (n. 5 frutta B2 – n. 5 alimentari B3);
- C – n. 1 box per bar;
- D – n. 2 box per promozione turistica.

I box hanno la seguente superficie:

- mq. 8,80 numeri 51-52-60-61-62-63-64-65;
- mq. 9,24 numeri 33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-53-54-55-66-67-68-69-70-71-72-73-74;
- mq. 9,90 numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21;
- mq.12,60 numero 57;
- mq.14,70 numero 56;
- mq.15,54 numero 59;
- mq.15,75 numero 58;
- mq.18,40 numero 75.

L'area destinata alla vendita di carni cotte ha una superficie complessiva di mq. 140 (mt.35 X mt.4) suddivisa in n. 5 lotti contraddistinti con i numeri 76-77-78-79-80.

Il posteggio verrà assegnato ai commercianti di carni cotte già titolari delle autorizzazioni nel Centro Commerciale MEDIANTE SORTEGGIO ANNUALE e l'esercizio dell'attività commerciale nei lotti avverrà mediante turnazione rotazionale**.

L'ordine della turnazione rotazionale degli operatori avverrà annualmente tramite sorteggio da parte del Comune di Isola del Gran Sasso – Ufficio Commercio – entro il 30 novembre di ogni anno. **(TAV. 11).**

*** art. modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 30 gennaio 2006 e mediante deliberazione consiliare n. 56 del 7 giugno 2016.**

Art. 49

Periodo di tempo della concessione

Le concessioni dei box hanno validità decennale e sono rinnovate su domanda dell'interessato da presentare al Comune di Isola del Gran Sasso – ufficio Commercio – 60 GG PRIMA DELLA SCADENZA

L'Amministrazione Comunale provvede a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.

Qualora l'Amministrazione Comunale disponga di non procedere al rinnovo della concessione decennale DEVE ESSERE DATO PREAVVISO AL TITOLARE DELLA CONCESSIONE 6 MESI PRIMA DELLA SCADENZA

*** Articolo così modificato mediante deliberazione consiliare n°. 26 del 20 luglio 2012 e mediante deliberazione consiliare n. 56 del 7 giugno 2016.**

Art. 50

Canoni di concessione

I canoni di concessione dei box sono stabiliti in € 25,50 annuali al metro quadrato con i seguenti coefficienti di valutazione in base al gruppo di appartenenza del box come dall'allegata planimetria che fa parte integrante del regolamento:

- ai box del primo gruppo contraddistinti con i numeri 43-44-45-54-55-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74, si attribuisce un coefficiente pari a **1,0**;
- ai box del secondo gruppo contraddistinti con i numeri 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-35-36-37-38-39-40-41-42-48-49-50-51-52-53-56-57-58-59-75, si attribuisce un coefficiente pari a **2,0**;
- ai box del terzo gruppo contraddistinti con i numeri 1-2-3-17-18-19-33-34-46-47, si attribuisce un coefficiente pari a **3,0**.

I canoni di concessione dell'area pubblica sono stabiliti in € 25,50 annuali al metro quadrato.

I canoni sono soggetti a revisione annuale da parte della Giunta Comunale.

Il canone di concessione va versato in due rate presso la Tesoreria del Comune. La prima rata, pari al cinquanta per cento dell'importo complessivo entro il 30 aprile; la seconda rata, pari al rimanente cinquanta per cento entro il 30 ottobre.

In caso di ritardato pagamento sarà applicata una mora pari alla maggiorazione del prezzo dell'8 % ed il canone sarà recuperato col procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14.2.1910, n.639 e successive modificazioni ed integrazioni.

*** articolo modificato con deliberazione consiliare n. 57 del 30 gennaio 2007 e n. 18 del 03 marzo 2009.**

Art. 51

Oneri a carico dei concessionari

È a carico dei concessionari:

- il consumo dell'acqua;
- la pulizia delle aree adiacenti e prospicienti il box in concessione.
- il consumo di energia elettrica.

***articolo modificato con deliberazione consiliare n. 57 del 30 gennaio 2007 e con deliberazione consiliare n. 26 del 20 luglio 2012 e mediante deliberazione consiliare n. 56 del 7 giugno 2016.**

Art.52

Sub ingressi

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni al Comune sede di posteggio per gli operatori concessionari di posteggio, al Comune di residenza del dante causa in caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998.

Ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D. Lgs. n. 114/1993, l'atto di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata registrata. La comunicazione presentata ai sensi del precedente comma 1 è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticate.

Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità storica dell'autorizzazione valutata sulla base di vari passaggi riportati d'ufficio dai comuni sulla stessa. L'anzianità d'iscrizione al Registro imprese del cedente, sia l'intera attività che il ramo di azienda, va considerato solo laddove il cedente abbia effettivamente maturato il diritto, ma non è possibile accertarne l'anzianità di presenza sul mercato o fiera. In relazione all'istituzione di nuovo mercato o fiera, l'anzianità di iscrizione al Registro imprese non va presa in considerazione come titolo di priorità.

Qualora il soggetto, interessato non abbia usufruito della facoltà di cui all'art. 5, comma 3 della legge 25 marzo 1997, n. 77, in caso di cessione dell'azienda, deve indicare su quale titolo trasferisce i diritti connessi ai titoli di priorità maturati.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

*** Articolo così sostituito mediante deliberazione consiliare n°. 26 del 20 luglio 2012.**

Art.53

Decadenza dell'autorizzazione e della concessione

l'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprata necessità;
- b) nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare perde i requisiti di cui all'art.5 del D. Lgs. 114/1998;
- d) per omesso pagamento del canone di concessione.

la concessione del posteggio è revocata:

- a) per mancato utilizzo del box o dell'area pubblica in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- b) per omesso pagamento del canone di concessione.

*** articolo modificato con deliberazione consiliare n. 57 del 30 gennaio 2007.**

Art. 54

Divieti ed obblighi

I concessionari dei posti di vendita debbono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) è vietato occupare spazi al di fuori della soglia dei box;
- b) è consentito unicamente per i box ubicati intorno alla fontana, esporre la merce in apposite vetrine da realizzarsi uniformemente o mediante appositi sostegni per una profondità non superiore a 50 centimetri;
- c) è vietato l'accatastamento di merci o vuoti nelle corsie, nei passaggi comuni, nei cortili e nei luoghi di servizio;
- d) è vietata in qualsiasi momento la sosta di cicli, carretti, etc., all'interno del mercato;
- e) è fatto obbligo della esposizione dei prezzi per ogni tipo di merce;
- f) è vietato portare animali;
- g) è vietato, anche dopo il riassetto del box, lasciare detriti e rifiuti lungo i passaggi, nei luoghi comuni o depositati fuori dagli appositi recipienti, nel rispetto del regolamento comunale;
- h) è vietato ai concessionari abbandonarsi a schiamazzi, discussioni, pronunciare frasi sconce ed offensive nell'ambito del mercato;
- i) è vietato accendere fuochi all'interno del mercato;
- j) è vietato nei box fare uso della tostatrice per le noccioline;
- k) è vietato parcheggiare auto e/o moto nei viali destinati ai pedoni;
- l) è fatto obbligo ai concessionari di attività alimentari, di indossare durante la vendita un camice bianco con il numero del box in definito dall'amministrazione comunale;
- m) è fatto obbligo di esporre nei box le relative concessioni Comunali;
- n) è fatto obbligo ai concessionari di provvedere scrupolosamente alla conservazione dei box ed al mantenimento della struttura del mercato stesso, ponendo in essere tutte le azioni atte alla cura ed alla custodia dei luoghi;
- o) è fatto obbligo a tutti i concessionari di utilizzare arredamento omogeneo concordato con il funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- p) è vietato ai dipendenti ed ai collaboratori familiari ovvero a tutti i soggetti indicati nell'autorizzazione o di integrazione della stessa di svolgere attività al di fuori dei box o aree oggetto del provvedimento autorizzatorio;
- q) è fatto divieto agli operatori di trasportare merce destinata alla vendita all'interno dell'area del Centro Commerciale San Gabriele, e comunque da un box all'altro, oltre gli orari di carico e scarico merci, indicati nel presente regolamento all'art. 56, lett. b).

***art. modificato mediante deliberazione consiliare n. 56 del 7 giugno 2016 e mediante deliberazione consiliare n. 55 del 29 novembre 2019 e mediante deliberazione consiliare n. 43 del 21 luglio 2021.**

Art.55 Sanzioni

Salve le disposizioni speciali stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ai rivenditori, possono essere inflitte dall'Autorità Amministrativa:

- a) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,50 a euro 3.099,00 (art. 29 D.Lgs. 114 del 31.03.1998) per le violazioni di cui all'Art.54;
- b) l'avvertimento o diffida scritta;
- c) la sospensione fino ad un mese della concessione del posteggio;
- d) la revoca della concessione del posteggio per persistente recidiva nei fatti che diedero luogo all'applicazione della sanzione.

Si incorre da parte del venditore nella sospensione per mancata osservanza di esposizione del prezzo sulla merce o alterazione dello stesso.

*** articolo modificato con deliberazione consiliare n. 57 del 30 gennaio 2007.**

Art.56 Orario

L'orario di esercizio di vendita è il seguente:

- A) Novembre – Giugno: dalle ore 08:00 alle ore 20:00;
Luglio – Ottobre: dalle ore 07:00 alle ore 22:00.
- B) L'orario di carico e scarico è il seguente:
Novembre – Giugno: dalle ore 07:00 alle ore 08:00 e dalle ore 20:00 alle ore 21:00;
Luglio – Ottobre: dalle ore 06:00 alle ore 07:00 e dalle ore 22:00 alle ore 23:00;

***art. modificato mediante deliberazione consiliare n. 56 del 7 giugno 2016.**

Art.57 Chiusura periodica

A discrezione dell'Amministrazione Comunale sarà stabilito un periodo di chiusura periodica del mercato per eventuali lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

*** Articolo così sostituito mediante deliberazione consiliare n°. 26 del 20 luglio 2012.**

Art.58 Sorveglianza e presenza

La Direzione del mercato è affidata all'Ufficio Commercio che vi provvederà avvalendosi, per la sorveglianza, della Polizia Municipale.

Per presenza sul mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel Centro Commerciale prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

La presenza sul mercato è rilevata dalla Polizia Comunale, dal 1° giugno al 31 ottobre nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9 alle ore 11, qualora in servizio.

L'assenza dal posto di lavoro deve essere giustificata in caso di malattia, gravidanza o servizio militare, dietro presentazione di relativa certificazione.

*** articolo modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 30 gennaio 2006 e mediante deliberazione consiliare n°. 26 del 20 luglio 2012.**

Art.59

Osservanza

Il concessionario si obbliga di osservare e fare osservare scrupolosamente tutti gli ordini che verranno impartiti dalle autorità comunali e suoi organi dipendenti.

Art.60

Commissione di mercato

**Abrogato mediante deliberazione consiliare n°. 57 del 25 luglio 2011.*

Art. 61

Assegnazione dei posteggi nel mercato

Il Comune di Isola del Gran Sasso rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

In caso di ampliamento del centro commerciale S. Gabriele, o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione, alle organizzazioni provinciali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.

Il Bando deve contenere:

- a) L'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche ed identificazione;
- b) Il termine di 60 giorni entro il quale gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'art. 5 del presente regolamento al Comune;
- c) Il termine di 60 giorni entro il quale la graduatoria di assegnazione viene affissa all'Albo Pretorio;
- d) Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento;
- e) L'esatta ubicazione dell'edificio comunale competente.

Il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del centro commerciale, sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
- b) Anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione al registro delle imprese per le attività di commercio su area pubblica. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n.59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio di attività di cui all'art.4 del D.Lgs. n.228/2001; le presenze verranno valutate assegnando **punti "1" per ogni giorno** di presenza effettiva rilevata dal Comune; per l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese: **punti "1" per ogni anno di iscrizione** o frazione di esso;
- c) Ordine cronologico di presentazione delle domande;
- d) A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio Commercio provvede ad espletare, fra gli operatori del centro commerciale già concessionari di box, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 4, in ossequio a quanto sancito nell'art. 15 del presente regolamento, rubricato "miglioria del posteggio".

Le presenze verranno valutate assegnando **punti "1" per ogni giorno** di presenza effettiva rilevata dal Comune; per l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese: **punti "1" per ogni anno di iscrizione** o frazione di esso.

La riassegnazione viene effettuata sulla base di una graduatoria che stabilisce l'ordine di precedenza della scelta del nuovo posteggio. La graduatoria redatta a cura dell'ufficio commercio verrà approvata con provvedimento del responsabile del servizio.

I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura sono posti in assegnazione a mezzo bando.

Gli operatori concessionari di box non possono scambiare tra loro il box.

*** Articolo così sostituito mediante deliberazione consiliare n°. 26 del 20 luglio 2012.**

Art.62

Divieti merceologici

È vietato ai concessionari, porre in vendita articoli diversi da quelli previsti dal contratto di concessione del posteggio.

TITOLO VIII

Art.63

Sanzioni finali

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate a norma dei commi 1 e 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n.114/98 e dalla legge n. 3/2003.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs n.114/98 e alla L.R. n. 135/99.

Art.63 bis

Conferimento di rifiuti.

I concessionari dei box dovranno conferire i rifiuti nell'apposita area adibita a centro di raccolta esclusiva degli stessi, secondo il calendario ed i dettami del regolamento comunale sui rifiuti adottato dall'amministrazione comunale.

***art. introdotto mediante deliberazione consiliare n.56 del 7 giugno 2016.**

Art. 64

Abrogazione precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.